# Richiesta autorizzazione al trasferimento dei locali farmacia nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza.



Alla C.a. Direttore Generale

Azienda sanitaria Friuli Occidentale

Via della Vecchia Ceramica n. 1 33170 - PORDENONE

Sig. Sindaco del Comune di Foutana Redax

**Direttore SOC Assistenza Farmaceutica** e p.c.

Azienda sanitaria Friuli Occidentale

Dipartimento di Prevenzione – Azienda sanitaria Friuli Occidentale:

Igiene e Sanità Pubblica - DP-ISP Igiene degli alimenti -DP- IAN Servizio veterinario - DP-VET

## La/II sottoscritta/o dr.ssa/dr.

	RICHIEDENTE	
Cognome	Nome	
ZAJATANELLI	MARIAF	EDERICA
nata/o a	Prov	il '
TREVISO	TV	12 MA 9910 1967
CF		
ZVTMFD 67E52L	4071	

Nella propria qualità di titolare/direttore/legale rappresentante della farmacia:

	FARM	IACIA
Denominazione Fa	armacia:	CRF
FARMA	CADINAUE SNC	243
Con sede a:		
Comune	Prov.	75
NAUE DI	FONTANAMEDDA	(PORDE NONE)
Via	N.	CAP
STABLO	2	33074
Sede n.	P.IVA	PEC
	01821760939	formore denove suc @ pec. It

CHIEDE

ai sensi della Legge 2 Aprile 1968, n.475 e s.m.i. l'autorizzazione a:

TRASFERIMENTO DEI LOCALI DELLA FARMACIA suddetta nella nuova sede, sita al seguente

Comune NAUE DI FON	Prov.	(PORDENONE)
LIRUTTI	49	33074
Via	N.	CAP
1 609610 202	0	

02 - Mod. trasferimento locali - Rev. del 08/05/2017

Data di 2 9 MAG 2020 arrivo

Struttura per coposcenza DP-15P/DP-IAN/DP Vet/F a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.45 in caso di falsità contenute in dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà,

#### DICHIARA

- che la nuova localizzazione della sede farmaceutica rispetta, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 475/68 così come modificato dall'art. 1 della Legge n. 362/91, una distanza con le altre farmacie limitrofe esistenti, non inferiore ai 200 <sup>1</sup> metri misurabili per la via pedonale più breve tra soglia e soglia, cioè tra le rispettive porte di accesso;
- che la nuova localizzazione della sede farmaceutica sopra indicata rientra nell'ambito territoriale della sede per la quale è stata concessa l' autorizzazione;
- di essere a conoscenza che l'avvio dell'attività e' subordinata all'ispezione della Commissione di vigilanza delle farmacie ex art.40 LR 43/1981, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 1265/34;

### CHIEDE

inoltre, che la presente domanda <u>venga pubblicata per quindici giorni consecutivi</u> all'albo delle **Amministrazioni di cui all'indirizzo ( Azienda Sanitaria e Comune)**, come previsto dall'art.1 della L. 475/68 (come modificato dall'art.1 della L. 362/91).

Si allegano alla presente istanza:

- planimetria dei nuovi locali datata e firmata in originale dal tecnico abilitato, (in scala 1:100), con indicati i rapporti aereo-illuminati, le destinazioni d'uso dei singoli locali, le sezioni, l'arredo;
- Certificato di agibilità rilasciato dal comune o domanda presentata in comune per la verifica dell'attestazione attraverso il silenzio assenso<sup>23</sup>;
- copia del documento di riconoscimento del/della richiedente.

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

29 MAGGIO 2020

Timbro/Firma

FARMACIA DI NAVE s.n.c.

Via Stadio, 2 33074 NAVE di FONTANAFREDDA (PN) C.F. e P.IVA 01821760939 Tel.0434 - 1696693 CRF 843

#### Nota informativa:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La distanza non deve essere inferiore ai 3.000 metri se la sede farmaceutica è stata istituita ai sensi dell' art. 104 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che recita: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Trascorsi 30 gg dalla ricezione della domanda, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dall'Azienda Sanitaria, qualora previsto dalla legge. In caso di autocertificazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di 60 gg.

<sup>3</sup> Riferimenti normativi: L. R. 19/2009 artt. 27-28, D.M. n. 37 del 22/1/2008 art. 9 (certificato di agibilità a seguito di dichiarazione conformità impianti utilizzati), D.P.Reg. n. 18/Pres. del 20/1/2012 art. 4 (criteri per il rilascio del certificato di agibilità).

02 - Mod. trasferimento locali - Rev. del 08/05/2017